

**Corte europea dei diritti dell'uomo
(settembre – dicembre 2012)**

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 25 settembre 2012, ric. n. 33783/09, Godelli c. Italia](#)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Il caso trae origine da un ricorso da parte di una donna italiana adottata, la quale, dopo essere stata abbandonata dalla madre biologica, avvia un iter amministrativo e giurisdizionale per avere informazioni sull'identità della madre naturale.

La ricorrente non ottiene informazioni da parte delle autorità nazionali sull'identità della madre naturale, in ragione del fatto che la legge italiana tutela in via assoluta e senza limiti temporali il diritto al segreto della madre, quando quest'ultima esprime la volontà di non essere nominata nell'atto di nascita.

Secondo la Corte europea lo Stato italiano ha oltrepassato il margine nazionale di apprezzamento, perché non ha predisposto un bilanciamento adeguato tra l'esigenza di tutelare l'anonimato della madre naturale e la pretesa della persona adottata di ricevere informazioni essenziali allo sviluppo della vita privata e dell'identità personale ai sensi dell'art. 8 Cedu.

In particolare, la violazione dell'art. 8 sta nel fatto che la legge italiana non prevede meccanismi che rendano almeno reversibile il segreto sull'identità del genitore e che permettano di verificare se la volontà della madre biologica è ancora nel senso di conservare l'anonimato.

(a cura di Daniele Butturini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 25 settembre 2012, ric. n. 27540/05, Jehovahs Zeugen in Osterreich c. Austria](#)

Violazione congiunta degli artt. 9 (libertà religiosa) e 14 della Cedu (divieto di discriminazione)

Violazione congiunta degli artt. 14 e art. 1 prot. 1 della Cedu (diritto di proprietà)

La Corte Edu accoglie il ricorso promosso dai Testimoni di Geova nei confronti dello Stato austriaco, per avere sottoposto la comunità religiosa ad un trattamento discriminatorio in materia fiscale e di assunzione del personale.

Il ricorso della confessione religiosa nasceva dal fatto che l'ordinamento austriaco prevede due forme di pubblicizzazione delle confessioni religiose, distinguendo tra comunità religiose "riconosciute" (cui spetta il massimo grado di autonomia e di assenza di controlli statali) e comunità religiose solo "registrate" (alle quali è comunque assegnata una sorta di certificato di qualità).

I Testimoni di Geova, fino al riconoscimento ottenuto nel maggio del 2009, hanno costituito una comunità registrata e, per tale motivo, hanno lamentato un trattamento deteriore (soprattutto di natura fiscale) rispetto alle comunità riconosciute.

La Corte EDU accerta che, in effetti, la comunità religiosa ricorrente ha avuto un trattamento discriminatorio non ragionevolmente giustificato e proibito dalla Convenzione e, di conseguenza, condanna lo Stato austriaco per tale violazione.

(a cura di Federico Furlan)

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 25 settembre 2012, ric. n. 11828/08, Trade Union of the Police in the Slovak Republic e altri c. Slovacchia

Non violazione dell'art. 11 della Cedu (diritto alla libertà di riunione e di associazione sindacale) letto alla luce dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione del pensiero)

La Corte europea afferma che nel caso di specie la Repubblica di Slovacchia non ha compiuto una violazione dell'art. 11 Cedu.

Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea presentato da alcuni rappresentanti del sindacato della polizia della Repubblica di Slovacchia, il quale ha organizzato una manifestazione pubblica in una piazza di Bratislava il 25 ottobre 2005 al fine di protestare contro alcune modifiche legislative in materia di sicurezza sociale e retribuzione degli agenti di polizia. Nel corso della manifestazione alcuni partecipanti scandiscono slogan nei quali il Governo in carica è invitato a dimettersi. Non solo; nel corso della riunione i manifestanti sostengono che le modifiche legislative siano lesive dei diritti sociali dei lavoratori impegnati nelle funzioni di polizia ed espongano la polizia a collusioni con la criminalità organizzata. Il Ministro degli interni, dopo aver sostenuto che l'atteggiamento assunto dai manifestanti è in contrasto con il codice etico degli agenti di polizia che impone a questi ultimi obblighi di imparzialità e di apoliticità nell'esercizio delle funzioni, decide di rimuovere dagli incarichi direttivi nelle forze di polizia un ricorrente, retrocedendolo a mansioni ordinarie. Inoltre, il Ministro dell'interno in una intervista rilasciata ad un quotidiano slovacco afferma di non ritenersi obbligato a negoziare con rappresentanti dei sindacati di polizia che, a suo avviso, hanno perso credibilità e sostiene che gli agenti che hanno operato in contrasto con il codice etico possono essere licenziati. Secondo i giudici di Strasburgo il comportamento del Ministro degli interni non integra la violazione dell'art. 11 Cedu per la seguente ragione: l'esistenza di una legge – art. 3 del codice etico dei membri del Corpo di polizia – secondo il quale gli agenti di polizia quando esprimono le loro opinioni in pubblico devono rispettare gli obblighi di imparzialità e neutralità. I giudici di Strasburgo, inoltre, richiamando l'art. 11, par. 2 Cedu, affermano che i compiti e le responsabilità delle forze di polizia e dei loro sindacati giustificano disposizioni particolari per quanto riguarda l'esercizio dei diritti sindacali degli agenti delle forze dell'ordine.

Pertanto, secondo la Corte europea l'ingerenza nella libertà di riunione e di associazione sindacale (art. 11 Cedu) letta alla luce dell'art. 10 Cedu (libertà di espressione del pensiero) risulta proporzionata allo scopo legittimo perseguito.

(a cura di Daniele Butturini)

Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 25 settembre 2012, ric. n. 20641/05, Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi c. Turchia

Violazione dell'art. 11 della Cedu (diritto alla libertà di associazione)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione del pensiero)

La Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara la violazione dell'art. 11 Cedu (libertà di associazione) a carico della Turchia.

Tale violazione è dovuta al fatto che le sezioni unite della Corte di Cassazione turca hanno disposto le procedure di scioglimento di un'organizzazione sindacale del comparto pubblico nel cui art. 2 b) del proprio statuto è sancito il diritto di tutti gli individui a ricevere

un insegnamento nella propria lingua madre e a beneficiare dello sviluppo della propria cultura. Secondo l'avviso dei giudici della Corte di Cassazione la disposizione statutaria contrasta con i principi di unità e integrità territoriale sanciti dalla Costituzione e dalla legge turche.

I giudici di Strasburgo affermano che l'obiettivo di uno sviluppo della cultura dei cittadini attraverso l'insegnamento di una lingua madre diversa dal turco non è di per sé in contrasto con la sicurezza nazionale, né costituisce una minaccia per l'ordine pubblico.

Del resto, l'esistenza di minoranze e di culture diverse in un Paese è un fatto storico che una società democratica non solo deve tollerare ma anche sostenere secondo i principi del diritto internazionale.

Pertanto, la Corte europea, affermando che le procedure di scioglimento nei confronti dell'organizzazione sindacale in questione non rispondano ad un bisogno sociale imperativo, dichiara che nel caso di specie vi è stata violazione dell'art. 11 Cedu.

Inoltre, dal momento che la disposizione statutaria mira solamente a difendere il principio dell'insegnamento in quelle lingue materne diverse dal turco che compongono la stessa società turca, i giudici di Strasburgo affermano che le procedure di scioglimento del sindacato violano anche l'art. 10 Cedu (libertà di espressione del pensiero).

(a cura di Daniele Butturini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 25 settembre 2012, ric. n. 649/08, El Haski c. Belgio](#)

Violazione dell'art. 6 della Cedu (Diritto a un equo processo)

L'ammissibilità di un procedimento penale instaurato sulla base di prove ottenute in violazione dell'art. 3 della Cedu, tramite quindi trattamenti inumani e degradanti, rende automaticamente viziato il processo, con conseguente violazione dell'art. 6 della Cedu. Qualora il sistema giudiziario di uno Stato non offra reali garanzie sulla indipendenza, imparzialità e sull'oculatezza dell'esame di denunce di tortura o trattamenti inumani o degradanti, in modo che l'imputato possa chiedere l'esclusione delle prove così raccolte a suo carico, è sufficiente dimostrare che ci sia un reale rischio che le prove siano state raccolte tramite trattamenti inumani e degradanti.

Nel caso di specie l'imputato chiedeva di non utilizzare in un procedimento penale a suo carico prove ottenute in Marocco attraverso trattamenti ricompresi nell'alveo dell'art. 3; a fronte di tale richiesta anche la Corte di Appello di Bruxelles si era opposta sostenendo che l'imputato non aveva portato prove concrete, tali da sollevare un ragionevole dubbio sulla legittimità di quelle acquisite in Marocco ai danni dell'imputato, potendosi così giustificare il non utilizzo delle stesse.

(a cura di Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 26 settembre 2012, ric. nn. 59282/11, 62398/11 63211/11, 65072/11, Dolca e altri c. Romania](#)

Non violazione dell'art. 6, par. 1 della Cedu (Diritto a un equo processo)

Non violazione dell'art. 6, par. 1, in combinato disposto con l'art. 14 della Cedu (Divieto di non discriminazione)

La ricorrente lamentava violazione degli articoli 6 § 1 della Cedu e 6 § 1 in congiunzione con l'articolo 14 della Cedu. La ricorrente affermava la sussistenza della violazione per

avere la Corte Costituzionale dichiarato costituzionalmente illegittima la norma sulla cui base la ricorrente aveva adito il giudice civile per ottenere un risarcimento dei danni, così andando a ledere la certezza del diritto e determinando l'esito della controversia, creando inoltre una discriminazione rispetto a coloro che nella medesima situazione avevano ottenuto tale risarcimento, prima dell'intervento del giudice costituzionale.

La Corte dichiara irricevibile il ricorso e nega la violazione del diritto sia ad accedere ad una corte, sia alla certezza del diritto, sia all'equità del procedimento, riconoscendo come la possibilità della Corte costituzionale di intervenire su una normativa, senza aspettare l'intervento del legislatore, costituisca una normale procedura di revisione propria degli ordinamenti democratici. I giudici di Strasburgo affermando inoltre come lo Stato non abbia nessun obbligo di revisionare atti o situazioni precedenti alla decisione della Corte costituzionale e come quindi questo non possa essere considerato pregiudizio della buona amministrazione della giustizia.

(a cura di Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 2 ottobre 2012, ric. n. 2594/07, Najafli c. Azerbaijan](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti e diritto ad investigazioni effettive)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Un giornalista professionista, cittadino dell'Azerbaijan, era stato inviato a Baku per fare un servizio su una dimostrazione non autorizzata, organizzata dai partiti di opposizione. Durante le operazioni di dispersione della folla il ricorrente e i suoi colleghi vennero picchiati e feriti da alcuni agenti di polizia.

Il governo dell'Azerbaijan viene condannato sulla base dell'art. 3 della Cedu perchè i maltrattamenti subiti dal ricorrente integrano un trattamento inumano e degradante; l'Azerbaijan viene condannato anche per la mancanza di investigazioni effettive volte a punire i colpevoli: infatti il procedimento penale è stato sospeso in attesa di ottenere l'identificazione dei responsabili dell'accaduto, e l'azione civile per il risarcimento dei danni è stata rigettata, sempre sulla base della mancata identificazione dei responsabili.

La condanna inflitta dalla Corte riguarda anche l'art. 10 della Cedu, poiché i maltrattamenti operati da agenti della polizia a danno dei giornalisti nello svolgimento del loro lavoro ha limitato gravemente il loro diritto di cronaca.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 2 ottobre 2012, ric. n. 14743/11, Abdulkhakov c. Russia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Violazione dell'art. 5 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)

Violazione dell'art. 34 della Cedu (diritto ad un ricorso individuale)

Il caso riguarda il trasferimento di un detenuto di nazionalità uzbeca dalla Russia in Tajikistan.

La decisione riveste particolare importanza in quanto la Russia, operando un trasferimento segreto del detenuto, non ha rispettato la decisione della Corte di Strasburgo con la quale

era stato disposto, ex art. 39 del Regolamento, il divieto di rimpatriare il ricorrente in Uzbekistan poiché lo stesso avrebbe potuto essere sottoposto a persecuzioni. In realtà il ricorrente non è stato rimpatriato, ma è stato comunque trasferito in uno Stato in cui non può avvalersi della protezione accordata dalla Cedu, perdendo di fatto il diritto ad un ricorso individuale, in violazione dell'art. 34 della Convenzione.
(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 2 ottobre 2012, ric. n. 57942/10, Rujak c. Croazia](#)

Inammissibilità per incompatibilità *ratione materiae*, art. 35 par. 3 della Cedu

È inammissibile il ricorso di un militare di leva croato che, per aver proferito frasi offensive nei confronti di alcuni suoi superiori, era stato condannato in ultima istanza a due anni di libertà condizionale per il reato di vilipendio alle istituzioni. I giudici di Strasburgo ritengono infatti che le dichiarazioni espresse non avevano il fine di divulgare idee o informazioni e che pertanto non rientrano nell'alveo di protezione dell'art. 10 Cedu sulla libertà di manifestazione del pensiero.
(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 2 ottobre 2012, ric. n. 41242/08, Plesò c. Ungheria](#)

Violazione dell'articolo 5, par. 1, della Cedu (Diritto alla libertà e alla sicurezza)

La Corte riconosce una violazione dell'art. 5 § 1 Cedu in un caso riguardante un cittadino ungherese, affetto da schizofrenia paranoide, nei cui confronti era stato emesso un ordine di ospedalizzazione e di trattamento sanitario contro la sua volontà. La Corte europea riconosce violazione della Convenzione non avendo le autorità operato un giusto bilanciamento tra la responsabilità della società di assicurare le migliori cure possibili a tutela della salute del singolo e l'individuale e inalienabile diritto all'autodeterminazione. La Corte specifica inoltre che, pur essendo differenti tra loro le normative e le pratiche in materia di trattamento sanitario obbligatorio, diffuse tra i vari stati membri del Consiglio d'Europa, in ambiti come questi, dove è in gioco il diritto alla libertà personale, il margine di apprezzamento non deve considerarsi ampio. Ne discende che i trattamenti sanitari obbligatori devono essere considerati *extrema ratio*, qualora non vi siano alternative meno invasive e solo se idonei a produrre reali benefici sulla salute del paziente.
(a cura di Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 2 ottobre 2012, ric. n. 22831/08, L.B. c. Belgio](#)

Violazione dell'art. 5, par. 1 della Cedu (Diritto alla libertà e alla sicurezza)

La Corte riconosce violazione dell'art. 5 § 1 della Cedu per l'incompatibilità della detenzione della durata di sette anni all'interno di un istituto penitenziario del sign. L. B. con le sue condizioni di salute (soffriva di disordini mentali con gravi disturbi della personalità) e con le possibilità di un suo reinserimento.

La Corte afferma come debba sussistere una connessione tra le motivazioni che sorreggono la privazione della libertà personale e le condizioni della detenzione e che la detenzione di un soggetto con problemi mentali potrebbe essere considerata legittima solo qualora abbia luogo in un ospedale, in una clinica o all'interno di altra istituzione appropriata.

Questo caso potrebbe essere legato anche a quanto sta avvenendo in Italia rispetto alla chiusura degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) e alla conversione degli stessi in strutture maggiormente idonee a perseguire la finalità di riabilitazione e reinserimento nella società.

(a cura di Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 9 ottobre 2012, ric. n. 24626/09, X c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu in combinato disposto con l'art. 14 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti e divieto di discriminazioni)

Il ricorrente è un cittadino turco omosessuale, condannato a dieci anni di carcere. Inizialmente il ricorrente venne inserito in una cella in cui conviveva con detenuti eterosessuali. A seguito di atti di bullismo nei suoi confronti, X chiese di essere trasferito e di poter condividere una cella con altri soggetti omosessuali. Il ricorrente venne trasferito in una cella che solitamente veniva utilizzata per l'isolamento di detenuti condannati per gravi reati come lo stupro o la pedofilia, peraltro in condizioni igieniche pessime. Dopo numerose richieste inascoltate, X venne trasferito in un ospedale psichiatrico con diagnosi di depressione.

Successivamente il ricorrente venne collocato in una cella con un altro omosessuale e entrambi presentarono un reclamo contro una guardia carceraria per comportamenti omofobi nei loro confronti; questo portò ad un nuovo isolamento, fino al trasferimento in una nuova cella con altri detenuti, nel 2010.

La Turchia viene condannata perché la detenzione in isolamento concreta un trattamento inumano, anche se il fine è quello di garantire l'incolumità di X attraverso l'allontanamento dagli altri detenuti.

Viene riconosciuta anche una violazione dell'art. 14 della Cedu poiché la principale ragione per cui il ricorrente è stato tenuto in isolamento e allontanato dalla vita di relazione all'interno del carcere è la sua omosessualità.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 23 ottobre 2012, ric. n. 6334/05, Süzer e Eksen Holding A.S. c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 6, comma 1, della Cedu (diritto di accesso alle corti)

La Corte europea dei diritti dell'uomo riafferma qui che il diritto garantito dall'articolo 6 Cedu sarebbe meramente illusorio se l'ordine giuridico interno permettesse che una decisione giudiziale definitiva restasse inoperante a discapito di una parte e chiarisce che l'esecuzione di una sentenza costituisce parte integrante del processo di cui all'articolo 6 Cedu. Per tali ragioni se, come nel caso di specie, la pubblica amministrazione dopo un contenzioso amministrativo terminato con l'annullamento di un atto e l'ordine di ripristino della situazione antecedente all'emanazione di quell'atto, non si piega alla prescrittività

della sentenza, viola l'articolo 6, comma 1 Cedu. Né si può obiettare, a detta della Corte, che il ricorrente avesse comunque garantito il proprio diritto attraverso la possibilità di adire nuovamente l'autorità giudiziaria con un procedimento di esecuzione forzata.

(Alessandra Osti)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, IV sez., 30 ottobre 2012 - ric n. 57375/08, P. e S. c. Polonia

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Violazione degli artt. 5 (diritto alla libertà personale) e 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Le due ricorrenti sono una cittadina polacca e sua figlia, un'adolescente di 14 anni rimasta incinta in seguito ad uno stupro, le quali chiedono di accedere all'aborto legale previsto dalla legge interna nell'ipotesi di gravidanza sorta a seguito di fatto illecito, certificato dal giudice.

Nell'esercizio di tale diritto, le ricorrenti hanno incontrato seri ostacoli da parte delle strutture ospedaliere, ottenendo informazioni confuse e fuorvianti e subendo pressioni da parte di medici e religiosi per rinunciare all'intervento. Il primo ospedale al quale le due donne si erano rivolte aveva reso disponibili alla stampa informazioni riguardanti il caso, che avevano consentito di individuare la minore.

Inoltre, il Tribunale per i minorenni aveva collocato contro la sua volontà la minore presso una struttura di accoglienza e avviato un procedimento per privare la madre della potestà genitoriale, allo scopo di evitare indebite pressioni affinché la figlia abortisse. Era infine stata avviata un'indagine penale nei confronti della minore con l'accusa di rapporto sessuale illegale.

Nel dichiarare la violazione dell'art. 8 Cedu la Corte richiama la sua giurisprudenza in base alla quale il diritto di ricorrere all'aborto non rientra nell'ambito tutelato dall'articolo 8 della Cedu. Tuttavia, se uno stato prevede la possibilità di farvi ricorso, deve porre in essere le misure necessarie affinché tale diritto sia accessibile ed effettivo. L'accesso ad informazioni affidabili sulle procedure per ottenere un aborto legale, rientra nella sfera dell'esercizio dell'autonomia personale tutelata dall'art. 8. La nozione di vita privata ai sensi dell'articolo 8 Cedu è riferita sia alla decisione di diventare genitore sia a quella di non diventarlo.

I giudici di Strasburgo hanno ravvisato uno stridente contrasto tra il diritto teorico all'aborto legale e la sua attuazione pratica, concludendo che le autorità polacche non hanno adempiuto all'obbligo positivo di garantire alle ricorrenti l'effettivo rispetto della loro vita privata.

L'art. 8 Cedu è stato violato anche in relazione alla divulgazione di informazioni relative al caso da parte dell'ospedale che non era prevista dalla legge, né di interesse pubblico.

In relazione ai diritti della minore, la Corte ha dichiarato anche la violazione dell'art. 5, comma 1, per il periodo di collocazione presso la struttura di accoglienza e dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), ritenendo che la gestione complessiva della vicenda da parte delle autorità (da ultimo, l'avvio di un'indagine penale nei confronti della stessa minore) ha evidenziato una totale mancanza di comprensione per la vulnerabilità e la difficile situazione della ricorrente, la cui sofferenza ha raggiunto la soglia minima di gravità prevista dall'articolo 3 Cedu.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 6 novembre 2012, ric. n. 30386/05, Ekoglasnost c. Bulgaria](#)

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu

Nel caso [Ekoglasnost v. Bulgarie](#), in materia di libere elezioni, la Corte europea, nel richiamare la propria giurisprudenza sull'art. 3 del Prot. n. 1 (che «*ne se limite pas à imposer aux États la simple obligation d'organiser des élections pour le corps législatif mais implique également des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections*»), ha modo di confermare la compatibilità di principio con le norme convenzionali di previsioni legislative che condizionino la partecipazione di partiti alla competizione elettorale all'assolvimento di specifiche condizioni. In particolare, nel caso di specie, era stato previsto – e, si noti, tali condizioni avevano superato positivamente il vaglio del giudice costituzionale nazionale – che al momento della presentazione della lista da parte del partito si sarebbe dovuto procedere:

- alla produzione di un certificato rilasciato dalla Corte dei conti di avvenuta registrazione dei propri bilanci nei precedenti tre anni;
- al deposito di almeno 5.000 firme di cittadini elettori a sostegno della candidatura; ed
- al versamento di una somma pari, all'incirca, a 10 mila euro.

Come tiene, infatti, a rilevare la Corte (in linea, peraltro, con quanto osservato dalla Commissione di Venezia e dal *Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l'Homme* dell'OSCE, in un ["Avis conjoint" del giugno 2011, "Sur le Code électoral de Bulgarie"](#)), tali previsioni avrebbero scopi legittimi e di particolare importanza per il buon funzionamento di un sistema democratico, puntando a far sì che alla competizione elettorale prendano parte formazioni con un qualche radicamento nella società e che, nel contempo, siano state rispettate le regole sul finanziamento dei partiti politici (v. il §64).

Ciò premesso, è sul versante temporale dell'introduzione di tali regole che la Corte porta le proprie censure, in ossequio al principio di "stabilità" della legislazione elettorale, per cui chi intenda candidarsi deve avere la possibilità di adeguarsi ad eventuali regole introdotte in prossimità della competizione elettorale. Un tale principio, infatti, «*revêt une importance particulière pour le respect des droits garantis par l'article 3 du Protocole no 1*», dato che «*si un État modifie trop souvent les règles électorales fondamentales ou s'il les modifie à la veille d'un scrutin, il risque de saper le respect du public pour les garanties censées assurer des élections libres ou sa confiance dans leur existence*» (v. il §68). È in quest'ottica che, secondo la stessa Corte EDU, deve leggersi il "suggerimento" della Commissione di Venezia di non procedersi nell'«anno che precede l'elezione» alla riforma del "modo di scrutinio", della "composizione delle commissioni elettorali" e del "disegno dei collegi" (v. il § II, 2, b) ed i §§ 65 e 66 del [Codice di buona condotta in materia elettorale](#)). Soprattutto, per quanto nel caso di specie maggiormente rileva, è su questa base che ai «*trois types de règles électorales fondamentales*» secondo la Corte devono aggiungersi le condizioni di partecipazione alle elezioni imposte a chi intenda candidarsi, in quanto «*également partie des règles électorales fondamentales*», dunque necessitanti di «*bénéficiaire de la même stabilité temporelle que les autres éléments fondamentaux du système électoral*». La Corte ha quindi avuto buon gioco nel concludere per la contrarietà alle norme della Convenzione dell'introduzione di nuovi requisiti di partecipazione poco tempo prima (essendosi avuto «*à peine un mois*» di tempo a disposizione per adempiere a quanto richiesto) della data di svolgimento delle elezioni (si noti, sebbene, le stesse condizioni fossero risultate soddisfatte da altre parti, di peso politico analogo, in competizione) essendo una «*pratique [...] incompatible avec l'ordre démocratique*», che «*sape la confiance des citoyens dans les pouvoirs publics de leur pays*» (§ 69).

Se, pertanto, il fattore temporale ha svolto un ruolo decisivo nel caso in esame, è opportuno rilevare come non sia stato il solo elemento tenuto in considerazione dalla Corte. In particolare, un ruolo tutt'altro che irrilevante è stato giocato, sul versante della "conoscibilità" dei requisiti in questione, dal ruolo attribuito alla pubblicità dei lavori parlamentari, tanto che, su questa base, mentre con riguardo ad una delle nuove condizioni di candidabilità (la certificazione da parte della Corte dei conti sulla regolarità della rendicontazione finanziaria), la Corte ha concluso per la non illegittimità ritenendo che «*l'adoption de cette mesure était prévisible*» e che, conseguentemente, si sarebbero potute «*prendre les mesures nécessaires afin de régulariser la situation*», ad opposte conclusioni è approdata con riguardo agli altri due requisiti (raccolta delle sottoscrizioni e versamento della quota cauzionale).

Non può dirsi invece quanto possa avere influito sulla decisione la constatazione che la parte politica ricorrente avesse partecipato con un qualche successo a tutte le elezioni politiche svoltesi dalla sua fondazione (nel 1990), con l'acquisizione di una certa caratura nel panorama politico nazionale, e che quindi senza di essa la dialettica elettorale sarebbe stata alterata (si ricordi come un tale argomento per così dire "realista" fosse stato allegato anche dal nostro Capo della Stato in occasione del varo del c.d. "decreto salva liste"). Così come pare difficile opinare che, nella decisione, si sia fatto implicito riferimento anche alla situazione del nostro Paese: quel che si può invece affermare è che un tale *decisum* conferma la presunzione di illegittimità di riforme elettorali "all'ultimo momento" (nell'anno, cioè, che precede le elezioni) contenuta nel ridetto Codice di buona condotta elettorale, di cui s'è già avuto occasione, per altri aspetti, di ragionare, in questo *Forum* (v. http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0022_trucco.pdf), superabile soltanto là dove si riuscisse a dimostrare la mancanza sia «di volontà di manipolazione», sia di «interessi congiunturali di partito» (richiamati al §65 dello stesso Codice di buona condotta elettorale).
(a cura di Lara Trucco)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 6 novembre 2012, ric. n. 47335/06, Redfearn c. Regno Unito](#)

Violazione dell'art. 11 Cedu (libertà di associazione politica) interpretato alla luce dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione del pensiero)

La Corte europea dei diritti dell'uomo afferma che il Regno Unito ha violato l'art. 11 Cedu (libertà di associazione).

Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto, che presta presso una società privata il servizio di autista, servizio di cui fruiscono bambini di origine asiatica con disabilità fisica e/o mentale. Tale soggetto dopo consultazioni elettorali locali diventa membro del consiglio comunale di Bradford per il British National Party.

La società privata decide di licenziare il ricorrente, a causa del fatto che l'appartenenza ad un partito politico che propugna idee contrarie all'integrazione fra popolo inglese e popoli non europei, inficia il rapporto di fiducia tra la società stessa e i propri passeggeri di origine non europea.

Innanzitutto, i giudici di Strasburgo pongono l'accento sul fatto che la legislazione britannica – Rights Act del 1996 – pur ammettendo, in via generale, che il lavoratore possa proporre ricorso per licenziamento ingiustificato solo dopo un anno di servizio, prevede un'eccezione a tale termine nel caso di licenziamento dovuto a ragioni di gravidanza, razza, sesso o religione.

Bisogna evidenziare che tra l'assunzione del ricorrente e il suo licenziamento non è trascorso un anno.

La Corte europea evidenzia come l'art. 11 Cedu si applichi non solo alle persone o associazioni le cui opinioni sono accolte con favore dalla maggioranza dei cittadini o, comunque, considerate inoffensive, ma anche alle idee che possono offendere o disturbare la generalità delle persone. Pertanto, i giudici di Strasburgo affermano che spetta allo Stato adottare le misure ragionevoli e appropriate per proteggere i lavoratori dai licenziamenti dovuti a opinioni politiche, ponendo la discriminazione legata a opinioni politiche o ad affiliazioni a partiti politici come ulteriore eccezione al limite di un anno di servizio per l'impugnazione del licenziamento illegittimo. Dal momento che la legislazione britannica è carente rispetto a questo punto, la Corte europea sostiene che nel caso di specie si è consumata una violazione dell'art. 11 letto alla luce dell'art. 10 Cedu (libertà di espressione del pensiero).

(a cura di Daniele Butturini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 8 novembre 2012, ric. n. 43481/09, Peta Deutschland c. Germania](#)

Non violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di manifestazione del pensiero)

Non lede la libertà d'espressione dei curatori di una campagna pubblicitaria animalista il ritiro di alcuni cartelloni pubblicitari che diffondevano le foto dell'Olocausto in cui le immagini delle vittime erano sostituite da quelle di alcuni animali. Nonostante l'intenzione dei ricorrenti fosse quella di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del maltrattamento degli animali, la Corte europea sposa appieno la tesi dei giudici tedeschi, i quali avevano legittimato il sequestro sulla base della lesione della dignità umana per aver strumentalizzato la sofferenza degli ebrei. In particolare, Strasburgo tiene in conto il fatto che l'episodio in questione non possa essere disgiunto dal contesto sociale e storico in cui è avvenuto.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 13 novembre 2012, ric. n. 4455/10, Margus c. Croazia](#)

No violazione dell'art. 6, commi 1 e 3 della Cedu (diritto al giusto processo)

No violazione dell'art. 4 del protocollo n. 7 alla Cedu (diritto di non essere processato o condannato due volte)

Il caso riguarda il signor Fred Margus, di cittadinanza croata, il quale nel 1993 veniva sottoposto a giudizio per numerosi crimini di guerra perpetrati contro civili mentre era membro dell'esercito croato; a seguito di una amnistia nel 1997 il procedimento a suo carico si estingueva. Successivamente, nel 2007 la Corte Suprema croata ritenne che la decisione di terminare i procedimenti penali, tra cui quello del signor Margus, era errata in quanto i fatti contestati all'imputato erano stati compiuti fuori dall'esercizio dei suoi doveri militari e comunque costituivano crimini contro l'umanità per i quali non è possibile procedere ad amnistia. Il nuovo processo penale che si aprì a seguito di tale decisione e che si concluse con la condanna dell'imputato venne celebrato con un collegio giudicante parzialmente uguale a quello del processo precedentemente estinto. Inoltre, a detta del signor Margus la sua condanna contrastava con il principio del ne bis in idem essendo egli

stato processato due volte per i medesimi fatti. La Corte di Strasburgo ha negato la violazione degli articoli 6, comma 1 Cedu e 4, prot. VII. In particolare, secondo i giudici europei la presenza di un magistrato che precedentemente aveva partecipato al primo processo non inficiava l'imparzialità del giudizio in quanto il primo procedimento non era giunto al termine e il giudice non aveva espresso alcuna opinione sui fatti del caso. Inoltre, secondo la Corte Edu l'applicazione dell'atto di amnistia era viziata ab origine in quanto, in base al diritto internazionale, l'amnistia non può riguardare crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio; ciò dunque giustificava la riapertura di quel processo erroneamente conclusosi.

(Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 13 novembre 2012, ric. n. 37359/09, H. c. Finlandia](#)

Non violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Non violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con l'art. 8 della Cedu

La Corte ritiene che la necessità, prevista dalla legislazione finlandese concernente il riconoscimento del genere del soggetto transessuale, di acquisire il consenso del coniuge del transessuale operato che chiede la conferma del nuovo genere di appartenenza e la conseguente modifica dei documenti di identità non violi l'art. 8 della Cedu.

Il consenso prestato dal coniuge comporta, secondo la legislazione nazionale, la trasformazione del vincolo matrimoniale in una partnership civile (è previsto inoltre che l'eventuale rifiuto del coniuge di prestare il consenso si possa superare accedendo al divorzio).

Secondo il ricorrente la necessità che il conseguimento del pieno riconoscimento del cambio di genere sia condizionato alla trasformazione del proprio matrimonio in unione civile lede il proprio diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

La Corte ritiene che il caso evidenzi due diritti concorrenti che la legislazione nazionale ha bilanciato correttamente, quello del rispetto della vita privata del ricorrente a ottenere la nuova identità e quello statale a mantenere intatta la tradizionale istituzione matrimoniale.

(a cura di Diletta Tega)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 27 novembre 2012, ric. n. 38676/08, Disk and Kesk c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 11 della Cedu (diritto alla libertà di riunione pacifica)

La Corte europea dichiara la violazione dell'art. 11 Cedu a carico della Turchia.

La violazione dell'art. 11 Cedu è dovuta al fatto che le forze di polizia turche sono intervenute in modo sproporzionato e non necessario in una società democratica ai fini della prevenzione dei pericoli per l'ordine pubblico nei confronti di alcuni manifestanti aderenti ad organizzazioni sindacali che intendevano celebrare la festa dei lavoratori in un luogo centrale di Istanbul – Piazza Atatürk Taksim – il 1° maggio 2008.

Occorre dire che la suddetta manifestazione è stata dichiarata illegale e incostituzionale dal Governatore di Istanbul e dal Ministro degli interni a causa del fatto che Piazza Taksim è ritenuto un luogo non adatto alle manifestazioni a causa dei rischi legati alla turbativa del traffico e dell'ordine pubblico.

Non appena le autorità sono state informate dell'intenzione dei manifestanti di celebrare la festa dei lavoratori in Piazza Taksim, le forze di polizia al fine di impedire il corteo hanno prima minacciato e, poi, utilizzato la forza.

In particolare, la violazione dell'art. 11 Cedu è nel fatto che la polizia ha fatto uso di bombe a gas, spray di vernice e acqua pressurizzata nei confronti dei manifestanti. Inoltre è emerso che alcuni agenti di polizia hanno inseguito i manifestanti persino nel giardino di un ospedale facendo ricorso a gas lacrimogeni. Tali condotte sono state ritenute dai giudici Strasburgo sproporzionate e non necessarie in una società democratica.

(a cura di Daniele Butturini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 27 novembre 2012, ric. n. 58050/08, Saska c. Ungheria](#)

Violazione dell'art. 11 della Cedu (diritto alla libertà di riunione pacifica)

La Corte europea dichiara la violazione dell'art. 11 Cedu a carico dell'Ungheria.

La violazione dell'art. 11 è basata sul fatto che il Dipartimento di polizia di Budapest non ha autorizzato il ricorrente – un cittadino ungherese – a svolgere una manifestazione politica di fronte al Parlamento in Piazza Kossuth per commemorare la rivoluzione del 1956.

Il Dipartimento di polizia ha proposto al ricorrente una zona appartata di piazza Kossuth, piuttosto che la sua interezza, al fine di non ostacolare le attività parlamentari secondo quanto prescritto dalla legge ungherese. Alla luce del rifiuto da parte del ricorrente della proposta avanzata dalla polizia di Budapest, quest'ultima ha proibito la manifestazione in piazza Kossuth.

Secondo i giudici di Strasburgo la limitazione del diritto alla libertà di riunione non può ritenersi necessaria al fine di garantire il lavoro e il libero movimento dei parlamentari, tanto più che alla data della manifestazione in programma nessuna attività parlamentare era in corso.

Pertanto, il divieto della manifestazione, non rispondendo ad un bisogno sociale imperativo e non essendo necessario in una società democratica, viola il diritto alla libertà di riunione pacifica di cui all'art. 11 Cedu.

(a cura di Daniele Butturini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 27 novembre 2012, ric. n. 29474/09, Tautkus v. Lithuania](#)

Non violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di tortura)

Andrius Tautkus, cittadino lituano, è condannato a 14 anni di carcere per induzione alla prostituzione e omicidio di una prostituta. In carcere, in seguito ad una violenta lite con un altro carcerato, riporta una grave lesione del cranio ed una conseguente disabilità che ne determina la scarcerazione. Il ricorrente accusa la polizia penitenziaria di non averlo protetto mentre si trovava costretto in cella.

Secondo la Corte, l'argomento del ricorrente secondo cui l'amministrazione penitenziaria deve essere ritenuta responsabile per la vigilanza inadeguata dei detenuti, il cui libero accesso all'alcol metterebbe a rischio il benessere fisico degli altri prigionieri, non può essere accolta. Le verifiche nelle celle erano appena state effettuate la sera del 2 ottobre 2008, momento in cui scoppiò la breve rissa tra il detenuto ed il suo compagno di cella: la

Corte rileva che, come è stato sostenuto dal governo, subito dopo l'incidente, lo Stato ha fornito al richiedente una adeguata assistenza medica e lo stesso è stato subito operato in un ospedale pubblico. La Corte pertanto ritiene che il materiale nel fascicolo non fornisce una base probatoria sufficiente per consentirle di affermare che le autorità lituane non hanno rispettato il loro obbligo positivo di proteggere adeguatamente l'integrità fisica del richiedente durante la sua permanenza nella prigione di Pravieniškės.

Di conseguenza, la Corte conclude che non vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Tuttavia, nell'opinione dissenziente, il Giudice Pinto de Albuquerque afferma che l'importanza di questo caso è elevatissima per il futuro della direzione dei carceri in Europa; gli Stati hanno l'obbligo di fornire un piano individualizzato sulla base di una valutazione dei rischi e dei bisogni dei detenuti.

In sintesi, un individual sentence plan, con una valutazione completa dei rischi e dei bisogni dei detenuti condannati a vita o pena detentiva di lunga durata, costituisce un obbligo internazionale positivo degli Stati parti, in base all'articolo 3 della Convenzione interpretato alla luce della posizione coerente e consolidata della Corte, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e del Comitato per la prevenzione della tortura.

L'obbligo di fornire un piano individuale è un obbligo di risultato, che è imposto agli Stati parte, indipendentemente dalla volontà del detenuto, e il mancato rispetto di tale obbligo comporta responsabilità dello Stato, in caso di eventi come il suicidio o la violenza tra detenuti.

Lo Stato convenuto, secondo Pinto de Albuquerque, non ha fatto tutto quello che avrebbe potuto fare per evitare l'incidente in questione e il semplice fatto che il ricorrente non abbia lamentato la mancanza di un piano individualizzato, evidentemente non esime lo Stato dalla sua responsabilità, in quanto questo è vincolato da un obbligo internazionale non dipendente dalla volontà del richiedente.

Quando una persona muore o è ferita sotto custodia dello Stato, vi è una presunzione relativa di responsabilità dello Stato. Lo Stato convenuto deve, di propria iniziativa, fornire la prova inequivocabile della mancanza di responsabilità, al fine di confutare tale presunzione, prova non presentata nel caso di specie.

Il giudice portoghese parla di "cocktail altamente esplosivo" di circostanze presenti nella prigione Pravieniškės nel 2002 che pone basi consistenti per imputare la responsabilità allo Stato convenuto: di conseguenza, a suo parere, la Lituania ha violato il diritto del ricorrente all'integrità fisica garantito dall'articolo 3 della Convenzione.

(a cura di Vincenzo Lorubbio)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 4 dicembre 2012, ric. n. 19400/11, R.R. e altri c. Ungheria](#)

Violazione art. 2 della Cedu (Diritto alla vita)

Il caso riguardava l'esclusione di una famiglia da un programma ufficiale di protezione dei testimoni per il fatto che il padre di famiglia, ex membro di un clan mafioso, poi pentito, era rimasto in contatto con alcuni gruppi criminali.

La Corte ha constatato che i ricorrenti erano stati esclusi dal programma senza che il governo avesse dimostrato che i rischi fossero effettivamente cessati e senza aver adottato le misure necessarie per proteggere le loro vite.

La Corte ha concluso che le autorità ungheresi avevano potenzialmente esposto la sig.ra HH e i suoi figli ad un pericolo di vita a causa di possibili ritorsioni provenienti da ambienti criminali. Ha inoltre proceduto a norma dell'articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione),

per l'adozione di misure adeguate che dovevano essere prese per proteggere la famiglia,
tra cui un'identità di copertura adeguata.
(a cura di Vincenzo Lorubbio)

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali